



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Territoriale del Lavoro di Bergamo**

CONDOMINIO EXPO 2014

*Le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro
del committente amministratore di condominio*

**Lavoratori autonomi in edilizia:
prestazioni autonome genuine e tutela
della salute e della sicurezza**

Bergamo, 12 Settembre 2014

Dr.ssa Ing. Giuliana Vitale

❑ **Lavoratore autonomo**

Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera **senza vincolo di subordinazione** - Art. 89 co. 1 lett. d) D.Lgs. 09.04.2008 n. 81

❑ **Impresa**

impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi

impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile

Il lavoratore autonomo è, per definizione del D. Lgs. 81/08, la persona fisica che....., e pertanto non ha dipendenti né coadiuvanti.

Il lavoratore autonomo e la tutela della salute e della sicurezza in cantiere

Articolo 21 D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Il lavoratore autonomo e la tutela della salute e della sicurezza in cantiere

Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008

Ai sensi dell'art. 90 co. 9 del D.Lgs. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori deve verificare i requisiti tecnico-professionali dei lavoratori autonomi secondo le modalità di cui al punto 2 dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, acquisendo:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con **oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto**;*
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie;*
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;*
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo;*
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 da trasmettere, ai sensi dell'art. 90 co. 9 lett. c) all'amministrazione concedente il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività.*


Il lavoratore autonomo e la tutela della salute e della sicurezza in cantiere

- ❖ *Sorveglianza sanitaria facoltativa;*
- ❖ *Formazione facoltativa;*
- ❖ *Nessuna valutazione dei rischi delle proprie attività.*



“Da tempo nel settore edile si rileva l’utilizzo improprio di “sedicenti” lavoratori autonomi che di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori svolgendo sostanzialmente la **medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.**”

Rilevazioni dell'ANCE sui dati ISTAT per l'anno 2011 in cantiere



Duplice criticità nel corso delle verifiche, legata al fenomeno:

- *Corretto inquadramento lavoristico delle prestazioni;*
- *Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori interessati.*

Istruzioni di carattere tecnico per la distinzione tra prestazioni autonome e prestazioni subordinate (Circ. 16/2012)

2) **Riscontro di un'eventuale monocommittenza**



3) **Tipo di attività svolta**

L'esperienza evidenzia come normalmente non siano mai sorti problemi particolari di inquadramento quale prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono nella **fase di completamento dell'opera ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica della stessa (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti).**

Meno verosimile appare la compatibilità di prestazioni di lavoro autonomo con riferimento a quelle attività di realizzazione di opere strutturali del manufatto, quali sbancamento, costruzione di fondazioni, di opere in calcestruzzo armato e di strutture in elevazione svolte da categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo.



Istruzioni di carattere tecnico per la distinzione tra prestazioni autonome e prestazioni subordinate (Circ. 16/2012)

Lo svolgimento di tali mansioni risulta, infatti, connotato dall'utilizzo di un apposito cronoprogramma destinato non solo a pianificare le diverse fasi di esecuzione dell'opera, ma anche a realizzare quel necessario e stretto **coordinamento tra lavoratori** che assicuri un'attuazione unitaria ed organica delle attività, **difficilmente compatibile con una prestazione dotata delle caratteristiche dell'autonomia quanto a tempi e modalità di esecuzione dei lavori.**


Più in particolare, nelle attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo di del calcestruzzo armato ovvero nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati, le modalità di esecuzione – richiedendo la **simultanea presenza di maestranze convergenti alla costruzione di un unico prodotto, in forza di indicazioni tecniche e direttive necessariamente univoche ed unitarie – non si conciliano affatto con pretese forme di autonomia realizzativa** dell'opera che è invece il **presupposto fondamentale** per una corretta identificazione della prestazione secondo la tipologia **del lavoratore autonomo**, così come definito dall'art. 2222 cod.civ.

Attività che si prestano alla presunzione della non genuinità della prestazione autonoma: **manovalanza; muratura; carpenteria; rimozione amianto; posizionamento ferri e ponti; addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.**

Istruzioni di carattere tecnico per la distinzione tra prestazioni autonome e prestazioni subordinate (Circ. 16/2012)

*Nei casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore oltre che le **violazioni di natura lavoristica** connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive anche quegli riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di **sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori** adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 758/1994*

“Il fenomeno dell’utilizzo improprio di lavoratori autonomi è aggravato dal ricorso ad ulteriori forme aggregative di dubbia legittimità che prescindono da un’organizzazione di impresa costituite nello specifico da associazioni temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene affidata da parte di committenti l’esecuzione integrale di opere edili”.



Obblighi del committente in caso di affidamento di lavori a lavoratori autonomi

Secondo la definizione dell'art. 89 del D. Lgs. 81/08 **l'idoneità tecnico-professionale è il possesso di capacità organizzative, nonché la disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare, pertanto non è possibile l'affidamento della realizzazione dell'opera ad uno o più lavoratori autonomi** anche alla luce della circolare 16/2012.

Ai sensi dell'art. 90 co. 9 del D.Lgs. 81/2008, inoltre il committente o il responsabile dei lavori deve verificare i requisiti tecnico-professionali dei lavoratori autonomi secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, acquisendo:

- a) *iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con **oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto**;*
- b) *specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;*
- c) *elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;*
- d) *attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo;*
- e) *documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 da trasmettere, ai sensi dell'art. 90 co. 9 lett. c) all'amministrazione concedente il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività.*

Il contratto d'opera ...